



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

composta dai magistrati:

Gaetano D'Auria	presidente
Flavio Curto	consigliere
Simonetta Biondo	consigliere, relatore
Nicola Benedizione	consigliere

nell'adunanza del 2 luglio 2014;

visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la l. 21 marzo 1953, n. 161;

vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, modificato con deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, nonché con la deliberazione del Consiglio di presidenza 19 giugno 2008, n. 229;

visto il d.lgs. 5 ottobre 2010 n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), concernente l'istituzione di una Sezione di controllo della Corte dei conti in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

vista la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

visto il Protocollo sulle attività di collaborazione fra questa Sezione regionale di controllo, la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), sottoscritto il 6 aprile 2012, con particolare riferimento all'art. 4 (Attività consultiva);

vista la richiesta di parere formulata in data 12 novembre 2013 dal Sindaco di Chamois, per il tramite del Consiglio permanente degli enti locali (Cpel);

considerato che, sulla menzionata richiesta, la Sezione si è inizialmente pronunciata con deliberazione 17 aprile 2014, n. 5;

vista la lettera del presidente della Sezione in data 23 maggio 2014, n. 412, con la quale è stato comunicato al Presidente della Regione Valle d'Aosta, al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali e al Sindaco del Comune di Chamois, che la Sezione aveva in corso di revisione il proprio parere n. 5/2014, stante l'esigenza di valutare la richiesta di parere alla luce di elementi non considerati;

vista l'ordinanza in data 26 giugno 2014, con la quale il presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza per deliberare in ordine al richiesto parere;

udito il relatore, consigliere Simonetta Biondo;

FATTO

1. - Il Comune di Chamois (AO), per il tramite del Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, ha posto, con nota n. 135 del 2 dicembre 2013, un quesito in merito alla possibilità di superare il limite legislativo posto dall'art. 13 d. l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 ("Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"), che prevede per le società strumentali a partecipazione pubblica l'obbligo di un oggetto sociale esclusivo.

Più in particolare, nella richiesta di parere si precisa:

- che il Comune di Chamois ha una popolazione inferiore a tremila abitanti;
- che il Comune possiede una partecipazione totalitaria in una società denominata Chamois servizi s.r.l., sulla quale effettua il controllo analogo;
- che tale società svolge, ad oggi, servizi pubblici locali, quali il trasporto interno di persone o cose, anche a mezzo di teleferica, nonché lo smaltimento dei rifiuti;
- che è necessità del Comune affidare alla società in oggetto, oltre alla gestione della teleferica, ulteriori servizi quali: lo sgombero neve, la manutenzione delle piste pedonali e carrabili comunali, il servizio assistenza tributi.

Aggiunge il comune che detti servizi avrebbero un carattere residuale rispetto all'attività prevalente della società e che il loro affidamento alla società sarebbe supportato da apposite indagini di mercato, che palesano l'impraticabilità di eventuali gare; ciò per la peculiarità della stazione appaltante, posta in territorio montano difficilmente raggiungibile.

Il Comune sostiene, inoltre, di non essere in grado con il proprio organico di far fronte ai menzionati ulteriori servizi.

Tanto premesso, il Comune chiede se possa affidare alla società *in house*, nel rispetto del vigente regolamento comunale in materia e del codice degli appalti, gli ulteriori servizi indicati.

CONSIDERATO

2. - Il decreto istitutivo della Sezione attribuisce a questa il compito di pronunciare, nei confronti delle amministrazioni interessate, "motivati avvisi nelle materie di contabilità pubblica" (art. 1, comma 5, d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179). L'espressione va riferita all'esercizio, da parte della Sezione regionale di controllo, della funzione consultiva, che, per la generalità delle Sezioni regionali, è prevista, unitamente ad "ulteriori forme di collaborazione", dall'art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 ("Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica").

Nel caso in esame, il quesito concerne la possibilità di affidare alcune tipologie di servizi ad una società partecipata che ha ad oggetto sociale la gestione di servizi di interesse pubblico locale.

Tanto precisato sotto il profilo oggettivo, l'istanza risulta certamente ammissibile in quanto l'organizzazione di servizi comunali attraverso una società partecipata ha riflessi sulla sana gestione dell'ente. In ogni caso, reputa la Sezione che la richiesta di motivato avviso rientri, comunque, tra le forme di collaborazione di cui al citato art. 7, comma 8, l. n. 131/2003.

Con riguardo all'ambito di legittimazione soggettiva, la richiesta di parere è sicuramente ammissibile, in quanto proveniente dall'organo politico di vertice e rappresentante legale dell'ente, ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 54/1998.

3. - Questa Sezione ritiene di non poter entrare nel merito della questione preliminare concernente la qualificazione giuridica degli ulteriori servizi che il comune si propone di affidare alla società partecipata prospettata (sgombero neve, manutenzione piste pedonali, carrabili e comunali, servizio assistenza tributi). Tale questione non attiene, infatti, alla contabilità pubblica. Tuttavia, il Collegio reputa di poter esprimere senz'altro il proprio avviso in ordine alla disciplina concernente l'esercizio di società pubbliche, quale strumento per il perseguimento, con risorse proprie dell'ente locale, di finalità proprie di questo.

4. - Con riguardo al caso di specie, va preliminarmente precisato che il Comune di Chamois, con una popolazione di 105 abitanti, è sito in territorio di alta montagna. Esso non è raggiungibile con i comuni mezzi di trasporto, essendo invece collegato alla rete stradale a mezzo di una teleferica per il trasporto merci e di una funivia per il trasporto delle persone, entrambe di proprietà regionale.

5. - L'art. 3 commi 28 e 29, l. 24 dicembre 2007, n. 244, richiamato dall'art. 14, comma 32 d.l. 78/2010, consente anche ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società partecipate, purché producano servizi di interesse generale. In forza di detta disposizione di legge, il comune di Chamois, peraltro in carenza di organico, e nell'impossibilità di assumerne altro, a causa dei reiterati divieti di cui alle leggi finanziarie regionali, culminati nelle leggi regionali 21 novembre 2012, n. 31 (art. 6) e 13 dicembre 2013, n. 18 (art. 8), si è organizzato a mezzo della partecipata Chamois servizi s.r.l., costituita al precipuo fine di gestire la teleferica.

6. - Sempre in via preliminare, va rammentato che la Commissione europea, nel pronunciarsi sulla richiesta di sovvenzioni per gli impianti funiviari in Valle d'Aosta, in data 3 ottobre 2002, a seguito della notifica di un regime di aiuti di Stato, con decisione del 7 maggio 2004 n. (2004) 1615fin, ha segnalato che gli impianti di risalita non possono essere considerati mezzi di trasporto generale, in quanto utilizzati specificamente dagli utenti delle stazioni sciistiche. Sempre a parere della Commissione europea, costituisce unica eccezione l'impianto funiviario Buisson-Chamois che, anzi, soddisfa le esigenze di trasporto generali, proprio per l'impossibilità di collegare il Comune di Chamois con il resto del territorio regionale mediante adeguati mezzi di trasporto alternativi. In particolare, la Commissione europea ha dichiarato che la gestione di tale funivia "non potrebbe costituire una attività economica suscettibile di produrre un profitto che potrebbe interessare alcun operatore privato", e che, conseguentemente la concessione di incentivi economici alla funivia Buisson-Chamois non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Tfu. In definitiva, il finanziamento regionale di un impianto di trasporto che – per ragioni tecniche o economiche – non presenta alternative valide, non altera la concorrenza e gli scambi fra gli Stati membri.

7. - Per evidenti ragioni di analogia, la teleferica per il trasporto delle merci (la cui gestione è stata affidata dalla Regione al Comune di Chamois, che, a sua volta, ha affidato il servizio alla propria partecipata) non può che essere considerata un mezzo di trasporto pubblico e, quindi, di interesse generale.

8. - Sempre sulla base di quanto riferito dal Comune, gli ulteriori servizi che esso intende affidare alla società partecipata avrebbero carattere residuale per una quota di servizi non significativa, ampiamente inferiore al limite previsto per gli affidi in economia.

9. - Gli assunti fin qui richiamati consentono di sostenere che la Chamois servizi s.r.l. è da considerarsi società che gestisce servizi pubblici locali di interesse generale.

10. - Di conseguenza, alla medesima non sono applicabili le restrizioni previste dall'art. 13 del d. l. n. 223/2006, il quale stabilisce preclusioni operative in capo a una categoria di società, diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici, che si caratterizza per il fatto di svolgere attività strumentali degli enti territoriali, prescrivendo che esse debbano operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possano svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possano partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale (comma 1).

Tale disposizione non si applica, pertanto, indistintamente a qualsivoglia società a partecipazione pubblica, ma soltanto a quelle società aventi ad oggetto l'erogazione — in regime di affidamento diretto — di servizi strumentali nei confronti delle amministrazioni che le hanno costituite o che vi partecipano; società che versano, quindi, in una speciale condizione di dipendenza dall'ente locale, in virtù della quale esse possono ricevere affidamenti diretti di attività, a prescindere — cioè — da procedure di gara. In tal senso è anche la giurisprudenza amministrativa che ribadisce l'applicabilità della norma alle sole società a prevalente capitale pubblico locale che beneficiano di affidamenti di servizi in forma diretta e non alle società che svolgono servizi pubblici (cfr. Tar Toscana, 4 maggio 2012 n. 865).

11. - Chiarita la natura della società Chamois Servizi s.r.l. si rende necessario ricostruire la disciplina applicabile alle modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali alle società *in house* prendendo a presupposto le regole comunitarie per l'affidamento dei servizi pubblici di interesse economico generale che trovano una prima e generica espressione all'art. 106, comma 2, del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) che così dispone: "le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi

carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione". Detta regola è da interpretarsi alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, delle norme vigenti in materia a livello nazionale e, nondimeno, tenendo conto degli orientamenti interpretativi già emersi nella giurisprudenza.

12. – A livello nazionale, l'*in house*, nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, aveva assunto carattere derogatorio ed eccezionale con l'art. 23-bis, commi 3 e 4, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133/2008, e successive modificazioni, abrogato per effetto del referendum del giugno 2011.

13. - I principi generali dell'art. 23-bis erano stati, in parte, riprodotti dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011, dichiarato incostituzionale, con la sentenza n. 199/2012, per violazione dell'art. 75 Cost. siccome in contrasto con la volontà popolare espressa con il referendum di cui sopra. In particolare, la Corte ha ritenuto che il legislatore non potesse prevedere limiti all'affidamento *in house* nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sia a seguito dell'abrogazione referendaria di eguale normativa nazionale, sia a causa dell'inesistenza di limitazioni all'*in house* da parte della normativa europea, con ciò abrogando i criteri più restrittivi introdotti dall'ordinamento nazionale rispetto a quello comunitario.

14. - Dopo la suddetta sentenza, la normativa in materia che permane e che rileva nel caso di specie è la seguente:

- l'art. 4, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, e successivamente modificato dall'art. 34, comma 27, del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, che così dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione *in house*. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014". La l. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 550) che le presenti modifiche si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni

locali indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196;

- l'art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, il cui comma 20 stabilisce che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica l'affidamento del servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste, ciò al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento;

- l'art. 13, comma 25-bis, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9, secondo cui gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico [...], che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio;

- la l. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

15. - Le norme enunciate rendono quindi legittimo l'affidamento diretto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica laddove sussistano i presupposti per l'affidamento cosiddetto *in house* previsto dalle norme comunitarie. La Corte di Giustizia ha identificato le condizioni fondamentali per ricorrervi nel "controllo analogo" sulla società da parte degli enti soci e nella "destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante", oltre che nella totalità della partecipazione pubblica. Alla Corte di Giustizia si è conformata la giurisprudenza interna (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832).

Oltre ai suddetti requisiti, l'affidamento *in house* deve comprendere quelle attività che sono destinate a rendere un'utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore. Essa si fonda su due elementi: 1) la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti; 2) la sottoposizione del

gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità. In sostanza, il servizio deve riguardare un'utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente, e deve essere sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall'ente pubblico perché gli scopi suddetti siano garantiti, inclusa la determinazione del corrispettivo in forma di tariffe.

16. - Il modello operativo dell'*in house* non può, tuttavia, costituire il mezzo per consentire alle autorità pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali, in quanto deve essere garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private (Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 439). Pertanto, non vi è lesione del principio comunitario della concorrenza allorquando possa escludersi che l'azienda affidataria sia un vero imprenditore, circostanza che si verifica ogniqualvolta questa agisca in assenza del così detto rischio d'impresa. Non è, invece, possibile procedere all'affidamento *in house* di servizi pubblici nel caso in cui l'impresa affidataria abbia acquisito una vocazione apertamente commerciale tale da rendere precario il controllo dell'ente pubblico. Detta vocazione, può, in particolare, risultare dall'ampliamento, anche progressivo, dell'oggetto sociale e dall'apertura obbligatoria della società ad altri capitali o dall'espansione territoriale dell'attività della società; l'affermarsi di interessi commerciali con consequenziale rischio di impresa potrebbe, infatti, orientare l'ente ad assumere scelte strategiche in contrasto con la cura primaria dell'interesse pubblico di riferimento (Cons. Stato, sez. V, 26 agosto 2009, n. 5082).

17. - Pertanto, la configurabilità di affidamenti di servizi *in house* comporta comunque l'ammissibilità di un affidamento diretto, ossia senza previa indizione di procedura di evidenza pubblica, procedura che rappresenta comunque la regola conseguente all'applicazione del principio di concorrenza, per cui l'affidamento diretto è ammissibile allorquando gli obblighi di servizio pubblico lo rendano necessario. Invero, come già richiamato, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del TFUE, "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata", vale a dire che il principio di concorrenza trova deroga nell'ipotesi in cui la sua attuazione impedisca la specifica missione attribuita ai soggetti gestori di servizi

di interesse economico generale, ossia la soddisfazione dello specifico bisogno pubblico sottostante il servizio. Quindi, il diritto europeo ammette il ricorso all'*in house* quando la soddisfazione del bisogno pubblico non è realizzabile tramite concorrenza, né le norme nazionali residue in materia possono interpretarsi in maniera difforme al suddetto assunto.

18. - È necessario però specificare che il ricorso all'affidamento *in house* non ha carattere meramente discrezionale, in quanto necessita di motivazione sulla convenienza rispetto all'evidenza pubblica, oppure sull'inutilità della gara ai fini della soddisfazione del bisogno pubblico relativo al servizio. Sul punto, il Consiglio di Stato (sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762), ha affermato che se la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 ha comportato il venire meno del principio dell'eccezionalità del modello *in house* per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ha, tuttavia ribadito che la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare l'opzione tra modello *in house* e ricorso al mercato, non è libera, dovendosi basare sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire: valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; individuazione del modello più efficiente ed economico; adeguata istruttoria e motivazione. La scelta, in mancanza dei suddetti requisiti, è pertanto sindacabile se priva di istruttoria e motivazione, viziata da travisamento dei fatti, palesemente illogica o irrazionale. Ciò comporta, nella sostanza, una parziale assimilazione delle società *in house* alle amministrazioni pubbliche. Tale obbligo riguarda non solo le società *in house* ma anche quelle a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali (art. 18, comma 1, del d.l. n. 112/2008).

19. - Ancora, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale è intervenuto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1370, richiamato dall'art. 61 della l. 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia). Le norme del regolamento disciplinano anche il modello di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Queste, pur prevedendo la gara quale modalità ordinaria di affidamento dei servizi, consentono l'affidamento *in house* quale deroga di carattere generale e l'affidamento diretto a terzi per i servizi ferroviari regionali e, solo per i servizi su gomma, nel caso in cui il valore economico del servizio sia inferiore a determinate soglie (valore annuo medio stimato inferiore a 1 milione di

euro o volume inferiore a 300000 chilometri l'anno) o nel caso in cui si versi in condizioni di emergenza (per garantire la continuità dei servizi).

In particolare, l'art. 61 della l. n. 99/2009 consente nel trasporto pubblico regionale e locale di aggiudicare contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, secondo le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, le quali prevedono tale possibilità anche a favore di società la cui partecipazione pubblica non è totalitaria, sempreché ci sia il controllo analogo, di per sé non escluso da altre partecipazioni.

20. - Nel caso della società interamente partecipata dal Comune di Chamois, sono rispettati i principi del diritto comunitario per procedere ad affidamenti *in house* (cfr. Corte giust. Ce 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal) in quanto, stando alla prospettazione del Comune:

a) il soggetto aggiudicatario svolge la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza: ha, cioè, un oggetto sociale esclusivo (v. Tar Lazio, sez. III, 21 marzo 2008, n. 2514);

b) l'oggetto sociale resterebbe immutato rispetto alla sua definizione originaria, (Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2009, n. 1756);

c) il comune esercita sulla società un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;

d) la società svolge indubbiamente servizio di trasporto pubblico locale, e quindi attività di servizio pubblico di interesse economico generale;

e) la società non svolge in alcun modo attività commerciale che possa ledere i principi di concorrenza.

21. - L'ente deve comunque:

- dare adeguata motivazione e pubblicità a tale scelta, preferibilmente supportata da un'analisi di mercato che dimostri come, a causa delle particolari condizioni in cui opera l'ente, il ricorso al mercato produrrebbe un'interruzione del servizio pubblico locale.

- trasmettere la relazione alle autorità di settore.

22. - Ritiene, peraltro, questa Sezione che, data l'oggettività della rappresentazione dei fatti esposti dall'ente, non sia necessario svolgere ulteriori indagini, in quanto le condizioni di mercato in cui opera il Comune istante sono già state attentamente valutate dalla Commissione Europea (par. 5).

* * *

Nelle considerazioni esposte è il parere della Corte dei conti-Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in relazione alla richiesta formulata dal Presidente della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con la nota in epigrafe indicata.

Il presente parere sostituisce quello reso con deliberazione 17 aprile 2014, n. 5.

Copia del presente parere sarà inviata al Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali della Regione Valle d'Aosta, nonché al Presidente della Sezione delle autonomie della Corte dei conti.

Il relatore
Simonetta Biondo

Il presidente
Gaetano D'Auria

Depositata in segreteria il 4 luglio 2014

Il funzionario
Debora Marina Marra